DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA SOCIALE E DI PERSONALE DI ISTITUTI FINANZIARI MERIDIONALI

Art. 2

Iscrizione alle Casse pensioni

La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non si applica agli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale assunti dalle pubbliche amministrazioni con contratto di diritto privato secondo le norme ed il trattamento economico previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Versione in vigore dal 14 agosto 1998, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali
Estremi	Legge 23 luglio 1998, n. 251
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-politica-sociale-e-di-personale-di/art-2-iscrizione-alle-casse-pensioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it